

STUDIO LEGALE
Avv. CARLO MENGA
Via Cucchi, 5 - Tel. 035/222807
Fax 035/4176630
24122 BERGAMO

(*Carlo Menga*)

TRIBUNALE CIVILE DI BERGAMO
NOTE DIFENSIVE AUTORIZZATE

Sig. BONFANTI ALVIERO, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Menga;

-Convenuto-

CONTRO

Sig.ra NADIA ALBORGHETTI, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Quadri;

- Ricorrente-

OGGETTO: Separazione giudiziale di coniugi (R.G.N. 699/99).

Udienza: 21.12.1999 - Sez. II - G.I.: Dott. MARONGIU (ex Dott. Aliprandi)

PREMESSO

- con ricorso depositato il 25.02.1999, notificato unitamente al decreto presidenziale in data 19.03.1999, la ricorrente ha chiesto la separazione personale dal marito con affidamento dei figli minori Daniela, Alessandro, e Giorgio, nonché l'assegnazione della casa coniugale ed un assegno di Lit. 700.000 a titolo alimentare;
- l'udienza presidenziale si è tenuta il 14.05.1999, ed il Sig. Bonfanti si è presentato personalmente;
- alla successiva udienza dell'08.06.1999, il Sig. Bonfanti si è costituito in giudizio tramite il sottoscritto procuratore ed ha chiesto - tra l'altro - la modifica del Provvedimento Presidenziale relativamente alla disciplina relativa all'affidamento dei figli.

SI ESPONE

1) In ordine al Provvedimento di affidamento dei figli alla madre:

1a) Non può che sottolinearsi ancora una volta la **inidoneità alla tutela dell'interesse dei minori** della decisione che ha affidato i figli esclusivamente alla madre, con facoltà per il padre di vederli ogni quindici giorni. Ammesso per ipotesi che tale determinazione sia giustificabile, se considerata come risultato della valutazione sommaria eseguibile in sede di udienza Presidenziale, non può assolutamente ritenersi che tale importante aspetto della separazione in atto sia stato affrontato con l'accuratezza richiesta dalla situazione.

Il minore Giorgio è affetto da *diplegia spastica di grado severo* agli arti inferiori, mentre il fratello Alessandro da *grave encefalopatia con tetraparesi spastica*. Le menomazioni sono state causate dagli esiti di asfissia feto-natale ed hanno causato uno stato di invalidità congenito (All.n.1). La situazione di Giorgio ed Alessandro è tale da necessitare della assistenza costante di ambedue i genitori in ogni più piccolo aspetto della vita quotidiana. Un'auspicabile perizia medica - a parere dello scrivente - chiarirà la necessità della assistenza di entrambi i genitori per i figli colpiti da handicap, ed inoltre chiarirà come anche la minore Daniela, in tale delicata situazione, non possa vivere le vicende della personale separazione dei coniugi senza la presenza di uno dei due genitori;

1b) L'attuale stato di fatto genera ancora oggi continue incomprensioni tra i coniugi, pur se separati. E' sicuramente indice dei tesi rapporti che intercorrono tra di essi, il fatto che il Sig. Bonfanti ha presentato querela il 19.08.1999 (All.n.2), esasperato da atteggiamenti a lui ostili esternati dalla moglie successivamente alla separazione. Questa infatti in occasione dei suoi incontri con i figli, con fare provocatorio causa continue e pretestuose liti davanti ai bambini;

1c) Ad ulteriore conferma di quanto fin qui detto, non può non rilevarsi come la Sig.ra Alborghetti, dopo l'affidamento dei figli per provvedimento presidenziale, trascura di assisterli adeguatamente, in special modo in considerazione di ciò che richiederebbe la particolare situazione dei figli portatori di handicap. Infatti, il Sig. Bonfanti deve sistematicamente recarsi presso i suoceri per prelevare i figli nelle giornate a lui assegnate dal provvedimento presidenziale, dato che la moglie asserisce di lavorare e di avere necessità dell'ausilio dei suoi genitori nell'assistenza dei figli. In tal senso il padre non solo vede ingiustificatamente limitata la legittima aspirazione ad accudire i propri figli - pur nel rispetto della scelta effettuata dalla moglie nei suoi confronti - ma è anche costretto a sopportare il fatto che non sia nemmeno direttamente la moglie affidataria a prendersi prevalentemente cura dei minori;

1d) il Sig. Bonfanti è venuto a conoscenza di alcuni preoccupanti segnali relativi alla vita condotta dai suoi figli in questo periodo. In primo luogo ha saputo che i figli dormono fisicamente lontani della madre, mentre era sua costante abitudine non fare passare le notti in tal modo, in special modo a Giorgio ed Alessandro. In secondo luogo, senza potere svolgere alcun maggiore approfondimento, ha potuto recentemente constatare la presenza di una ecchimosi alla gamba destra di Giorgio;

1e) il Sig. Bonfanti inoltre, non può tacere il fatto che nello scorso mese di Maggio ha notato nella cucina di casa la presenza di confezioni di farmaci quali "Lexotan" ed "E.N". Tale circostanza non può assolutamente essere trascurata da chi di competenza, per eliminare ogni dubbio nell'interesse dei minori su ciò che l'apparenza dei fatti parrebbe dimostrare;

1f) In definitiva, bisogna urgentemente eliminare gli effetti del provvedimento presidenziale che non ha tenuto in minima considerazione il vero interesse dei minori, disponendo in maniera superficiale ed affrettata.

Si ribadisce pertanto la richiesta di modifica del provvedimento del Presidente del Tribunale di Bergamo del 14.05.1999, in ragione della particolare situazione in atto, finalizzata a disporre l'**affidamento immediato dei figli minori congiuntamente ad ambedue i genitori**, con autorizzazione del padre a convivere con l'intero nucleo familiare anche nel perdurare degli effetti della separazione coniugale, e con l'adozione degli accorgimenti ritenuti idonei a garantire il rispetto dello status di separati assunto dai coniugi stessi.

In via subordinata si richiede la **previsione di un maggior numero di giorni, con cadenza settimanale**, durante i quali il padre potrà vedere i figli.

2) In ordine al complesso dei rapporti patrimoniali pendenti tra i coniugi:

2a) Come già rilevato al punto n.5 della comparsa di costituzione, il convenuto ha seri dubbi sulla affidabilità della moglie in relazione ad altri rilevanti profili. In tal senso depone la scoperta della richiesta di finanziamento fatta in suo nome ma mai da lui avanzata;

Il fatto che presso la Filiale n.6 di Bergamo dell'Istituto S. Paolo - salva ovviamente la prova contraria - abbiano potuto potenzialmente circolare anche in passato altri documenti recanti la firma abusiva del sottoscritto, ha già indotto il Sig. Bonfanti a chiedere formalmente alla Banca un estratto conto di tutti i movimenti registrati sul conto corrente di cui egli era l'esclusivo titolare, relativi almeno agli ultimi due anni. Ciò al fine di controllare l'esistenza di scritturazioni non imputabili a sue personali ed esclusive direttive (All.n.3). Alla suddetta richiesta non è stata data adeguata risposta;

I sospetti sulla passata gestione del suo conto corrente si sono rafforzati quando al Sig. Bonfanti è stato comunicato che il finanziamento de quo risulta oggi (Lettera del 22.09.1999: All.n.4) essere stato estinto dalla Sig.ra Alborghetti Nadia, asserita essere fidejussore dell'operazione;

La Sig. Alborghetti è stata obbligata dalla Banca a pagare l'importo residuo del finanziamento, ma non ha accettato alcunché in merito ad una firma che non era certo formalmente la sua, per una operazione relativa ad un conto corrente di cui non era neanche co-intestatario, ed in un'epoca successiva alla separazione coniugale; inoltre, non ha neanche avanzato alcuna richiesta di conguaglio al marito; Lei inoltre aveva già provveduto unilateralmente ed ad insaputa del marito, in data 01.02.1999, ad estinguere altro mutuo già concesso in precedenza al sottoscritto dalla Banca di credito cooperativo di Sorisole. A seguito di comunicazione in tal senso del 24.09.1999 (All.n.5), il Sig. Bonfanti non ha potuto fare altro che prendere atto che nel giro di pochi mesi la moglie ha estinto anticipatamente ben due finanziamenti a lui concessi. In tal senso non possono pertanto che ribadirsi e meglio specificare le richieste di chiarimenti giudiziali sulla gestione del proprio conto corrente bancario;

2b) Si deve infine richiedere una modifica della misura dell'assegno alimentare, assolutamente sproporzionato alle attuali possibilità economiche del coniuge convenuto. Infatti, la capacità reddituale del Sig. Bonfanti si è notevolmente ridotta a seguito del suo trasferimento presso una sede diversa (All.n.6) ed una conseguente riduzione di corresponsione di specifiche indennità contrattuali (All.n.7).

Non può tacersi inoltre che la possibilità di sopperire alle finalità assistenziali delle somme dovute per il mantenimento dei figli potrebbe realizzarsi con un maggiore coinvolgimento del padre nella cura degli stessi, in conformità con la richiesta di cui al precedente punto 1f.

Alla luce di quanto esposto si ribadiscono le richieste di merito ed istruttorie così come riportate nei precedenti atti processuali, unitamente a quelle aggiunte nella presente memoria.

Si produce:

- 1) Documentazione medica Giorgio - Alessandro Bonfanti;
- 2) Querela 19.08.1999;
- 3) Racc.A.R. Filiale n.6 BG Istituto Bancario S.Paolo-IMI del 27.09.1999;
- 4) Comunicazione estinzione Finanziamento S.Paolo-IMI n.98461360;
- 5) Comunicazione estinzione Finanziamento Banca Cred.Coop. Sorisole;
- 6) Fax di Contestazione del provvedimento OO.RR. di trasferimento alla Sede lavorativa di Lallio;
- 7) Ultimo Cedolino stipendio Sig. Bonfanti.

Richieste in via istruttoria:

- attesa la particolare situazione, disporsi CTU medica al fine di accertare la necessità dei figli minori, ed in particolare di quelli disabili, delle cure e delle attenzioni di ambedue i genitori;


- ad integrazione della richiesta istruttoria di cui al punto n.2 della comparsa di costituzione dell'08.06.1999, si formula istanza di ordinare l'esibizione e la acquisizione di tutta la documentazione relativa alla movimentazione del c/c n.10/3464 presso la Filiale n.6 di Bergamo dell'Istituto Bancario S.Paolo-IMI, comprensiva delle fotocopie degli assegni presentati al pagamento degli ultimi due anni;

- ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi, così come già richiesto nel precedente atto di costituzione e risposta dell' 08.06.1999.

Con riserva di indicare al proseguo i nominativi dei testi nonché ulteriori istanze istruttorie.

Bergamo, 19.11.1999

Avv. Carlo Menga



TRIBUNALE CIVILE DI BERGAMO

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Per il Sig. BONFANTI ALVIERO, residente in Sorisole (BG),
rappresentato e difeso, per delega a margine del presente atto, dall'Avv.
Carlo Menga, presso lo studio del quale, in Bergamo, Via Cucchi n. 5 è
elettivamente domiciliato - convenuto-

CONTRO

- la Sig.ra ALBORGHETTI NADIA rappresentata e difesa dall'Avv.
Elisabetta Quadri - ricorrente-

Oggetto: Separazione giudiziale di coniugi - R.G.N. 699/99

Udienza del 08.06.1999 - G.I. Dott. Aliprandi

PREMESSO

- con ricorso depositato il 25.02.1999, notificato unitamente al decreto
presidenziale in data 19.03.1999, la ricorrente ha dedotto di essere stata
indotta dal comportamento del marito alla domanda di separazione, per la
quale ha chiesto l'affidamento dei figli minori Daniela, Alessandro, e
Giorgio, l'assegnazione della casa coniugale ed un assegno di Lit. 700.000 a
titolo alimentare;
- nel corso dell'udienza presidenziale tenutasi il 14.05.1999, il convenuto si
è presentato personalmente ed ha preso atto dell'accoglimento parziale delle
suddette richieste, con la contestuale fissazione della prima udienza ex
art.180 c.p.c. al 06.07.1999;

FROCURA

Delego a rappresentarmi
e difendermi in ogni sta
e grado del giudizio

Avv. CARLO MENGA

per
il cui studio è ...
conferendo ...
facoltà di ...
quella di ...
rinunciare agli atti del giud
e farsi sostituire da al
avvocati e procuratori.

Per autentica

*ha fatto difesa se non fosse che il mio legale
è un ingenuo per via di cui non sono riuscito a
solo essere informato*

AVV. CARLO BONFANTI
PUBBLICISTA
P.L. 00186/00187
P.L. 00188/00189

C O P I A

- con istanza del 22.05.1999, parte ricorrente ha richiesto l'anticipazione di tale udienza adducendo il verificarsi di comportamenti del marito "...*aggressivi e violenti...*" nei suoi riguardi;

- accogliendo la suddetta istanza, il G.I. Dott. Aliprandi ha anticipato la prima udienza al giorno 08.06.1999 con provvedimento del 24.05.1999, notificato personalmente al convenuto in data 29.05.1999.

Nel costituirsi in giudizio con il presente atto tramite il sottoscritto procuratore, la parte convenuta deduce quanto segue:

1) in via preliminare rileva la violazione del suo diritto di difesa, essendo maturate a suo carico - suo malgrado - le preclusioni di cui all'art.167 a causa della ricezione a mezzo posta della notifica del provvedimento di anticipazione di udienza alla data odierna avvenuta a mezzo posta solamente **il Sabato 29.05.1999;**

2) si contesta l'assunto di controparte in base al quale il marito avrebbe adottato atteggiamenti violenti nei suoi confronti. Il Sig. Bonfanti sta vivendo comprensibilmente con molta umana emotività un momento particolare della sua vita coniugale, ma non ha assunto atteggiamenti di pericolosa ostilità nei confronti della moglie e tanto meno dei figli.

Quest'ultima ha provveduto a sporgere querela nei confronti del marito con l'evidente scopo di preconstituire elementi di fatto che possano avvantaggiarla nella proposizione di particolari istanze nell'ambito del procedimento civile in corso. In ogni caso sui fatti dedotti con presunta rilevanza penale deve ancora farsi piena luce, dal momento che il Sig.

Bonfanti sarà interrogato presso la Stazione dei Carabinieri di Villa d'Almé in Almenno S.Salvatore il giorno Venerdì 11.06.1999 alle ore 15.00;

3) ancora più arbitraria è poi l'affermazione dell'esistenza di presunti "disturbi psicologici" a carico del Sig. Bonfanti. Sempre a causa del suo animoso ed emotivo atteggiamento comportamentale, il convenuto è stato già sottoposto ad un'umiliante visita di controllo - sul posto di lavoro (Allegato n.3) - che ha comunque escluso la sussistenza di "...patologia psichiatrica tale da conferire ad eventuali screzi comportamentali...", nonché la non necessità di "...prescrizioni medico-psichiatriche...". Anche in questo caso non può che rilevarsi l'assurda strumentalizzazione di fatti o comportamenti da parte di chi ha un parziale ed iniquo interesse a mettere in cattiva luce fatti perfettamente comprensibili secondo altre normali logiche;

4) salvo quanto affermato al successivo punto 5, si rileva poi la sproporzionalità dell'ammontare degli alimenti concessi a favore dei figli minori in relazione al reddito di cui gode il convenuto;

5) inoltre il Sig. Bonfanti attualmente sostiene un onere mensile di Lit. 675.000, frutto di una richiesta di finanziamento **mai da lui avanzata**, per un importo complessivo di Lit. 13.000.000. La richiesta è stata effettuata evidentemente da qualcuno che aveva libero accesso al conto corrente bancario familiare. A tal proposito, per ogni utile effetto di legge, il convenuto nega formalmente di avere mai apposto la propria firma sulla richiesta di finanziamento avanzata all'Istituto S.Paolo-IMI (Allegato n.4);

6) inutile negare che l'aspetto più rilevante di tutta la vicenda è il coinvolgimento dei figli minori dei Sigg. Bonfanti-Alborghetti. Due di loro sono fortemente penalizzati da gravi e menomanti patologie. Il Sig. Bonfanti assiste con intenso affetto e dedizione in particolare i due gemelli portatori di handicap ed in tale particolare situazione è indubbiamente prioritaria la necessaria presenza di ambedue i genitori nella realtà vissuta da tutti piccoli figli. In tal senso va assolutamente modificato il provvedimento presidenziale che non ha tenuto in minima considerazione il vero interesse dei minori, disponendo in maniera superficiale ed affrettata;

7) nella denegata ipotesi che non venissero accolti i rilievi di cui al punto precedente, non può infine tacersi la lacunosità del Provvedimento Presidenziale del 14.05.1999 che nulla ha disposto in merito all'assegnazione degli arredi domestici che il convenuto utilizza correntemente.

Tanto premesso in fatto ed in diritto, il sottoscritto procuratore espone le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA PRELIMINARE:

1) revocare il provvedimento del 24.05.1999 di fissazione udienza alla data odierna - al fine di rimettere in termini il convenuto - provvedendo a fissare nuova udienza ex art.180 c.p.c;

IN VIA DI MERITO:

1) a modifica del provvedimento presidenziale del 14.05.1999, in ragione della particolare situazione in atto, affidare congiuntamente i figli minori ad ambedue i genitori e consentire al padre di convivere con l'intero nucleo familiare anche nel perdurare degli effetti della separazione coniugale, con l'adozione degli accorgimenti ritenuti idonei a garantire il rispetto dello status di separati assunto dai coniugi stessi;

2) in via subordinata, divisione ed assegnazione all'interessato degli arredi domestici di uso corrente del Sig. Bonfanti;

3) accertare la falsità della apparente firma del Sig. Bonfanti apposta sul documento prodotto sub 4 e dichiarare obbligata al pagamento della somma de quo la Sig.ra Nadia Alborghetti;

4) compensare la prestazione alimentare di Lit. 600.000, posta a carico del Sig. Bonfanti, con le rate del Finanziamento n. 98461360 fino alla sua scadenza il 01.08.2000, e successivamente prevedere la corresponsione della somma de quo nella misura di Lit. 300.000;

5) spese rifuse;

IN VIA ISTRUTTORIA:

1) ammettere CTU medica che attesti la necessità dei figli minori disabili delle cure e delle attenzioni di ambedue i genitori;

2) richiesta di ogni utile attività ex art.216 c.p.c. tesa ad accertare la falsità della firma apposta sul documento prodotto sub 4, assumendo come prove comparative la stessa firma autenticata apposta dal convenuto a margine del

presente atto, ovvero quella presente in calce alla perizia medica prodotta
sub 3.

Con riserva di meglio precisare ulteriori motivazioni al proseguio, anche
relativamente all'assunzione di ulteriori mezzi di prova.

ALLEGATI:

- 1) ricorso introduttivo;
- 2) verbale di udienza presidenziale ed istanza anticipazione udienza con
pedissequo conforme provvedimento;
- 3) referto di visita specialistica psichiatrica;
- 4) richiesta di concessione credito con firma non autentica.

Bergamo, 08.06.1999

Avv. Carlo Menga

